



COMUNE di B O R G E T T O
(PROVINCIA DI PALERMO)

REGOLAMENTO
Di
TOPONOMASTICA
E NUMERAZIONE CIVICA

INDICE

Art. 1- Finalità del regolamento

Art. 2 - Competenza burocratica

Art. 3 - Commissione consultiva

Art. 4 -Durata in carica della commissione consultiva

Art. 5 - Compiti della commissione consultiva

Art. 6 - Riunioni della commissione

Art. 7 - Stradario

Art. 8 - Piano Topografico

Art. 9 - Comunicazioni dell'ufficio tecnico

Art. 10 - Competenza deliberante

Art. 11- Targhe indicatrici

Art. 12- Nuove denominazioni

Art. 13- Nomi di cittadini

Art. 14 - Documentazione

Art. 15 - Lapidi Commemorative

Art. 16 - Onoranze speciali

Art. 17 - Schedari e fascicoli

Art. 18 - Pubblicità e rilascio copie del regolamento.

Art. 19 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità del Regolamento

L'assegnazione del nome alle località, vie, piazze, vicoli, larghi ecc, esistenti nel territorio del Comune di Borgetto è disciplinata:

a) dalle vigenti norme legislative ed in particolare:

1- dal r.d. l. 10/05/1923 n° 1158 convertito in legge n° 473 del 17/04/1925, riguardante il mantenimento dei nomi delle vecchie strade;

2- dalla legge n° 1188 del 23/06/1927 riguardante la toponomastica stradale ed i monumenti;

3- dalla circolare del 25/06/1947 del Ministero della Pubblica Istruzione diretta ai Provveditorati agli studi avente per oggetto “ Intitolazione delle scuole elementari”;

4- dal DPR n° 136 del 31/01/1958;

5- dalla vigente normativa in materia di denominazione di toponimi riferiti a persone decedute a seguito di delitti di mafia;

b) dalle istruzioni ministeriali in materia;

c) dal vigente regolamento.

Art. 2

Competenza Burocratica

I compiti di iniziativa dei quali tratta il presente regolamento sono attribuiti al settore Servizi Demografici del Comune, a cui spetta l'istruttoria delle proposte e delle richieste che ad esso pervengano.

Art. 3

Commissione Consultiva

Allo scopo di vagliare le proposte relative al servizio in oggetto è istituita una commissione consultiva per la toponomastica cittadina, composta da:

1) Sindaco o Assessore delegato, che la presiede;

2) Segretario Comunale;

3) Due Consiglieri comunali a rappresentanza della maggioranza;

4) Due Consiglieri comunali a rappresentanza della minoranza;

5) Responsabile Servizi Demografici;

6) Tecnico Comunale o suo delegato;

7) Comandante P.M. o suo delegato

8) Uno storico o uno studioso residente nel Comune;

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate a un funzionario incaricato dal Segretario Comunale,

Art. 4

Durata della Commissione

La commissione di cui al precedente art. 3 è nominata dal Sindaco e dura in carica cinque anni.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di taluno dei componenti la Commissione, il Sindaco provvede alla sua sostituzione:

I membri scaduti sono rieleggibili,

Art. 5

Compiti della Commissione

La Commissione per la toponomastica ha l'incarico di esprimere il proprio parere:

- per la denominazione di nuove strade o piazze o altre aree di circolazione;
- in casi eccezionali, per la sostituzione dei toponimi già esistenti;
- per la denominazione delle scuole in genere, e di qualsiasi istituzione dipendente dal Comune;
- per le erezioni di monumenti o per apposizioni di lapidi od altri ricordi in luogo pubblico, ad eccezione delle chiese e dei cimiteri,

Art. 6

Riunione della Commissione

Le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi urgenti 24 ore prima.

L'adunanza è valida solo se sono presenti la metà dei componenti più uno.

Le proposte votate dalla Commissione sono valide quando hanno riportato il parere favorevole di metà più uno degli intervenuti; in caso di priorità di voti prevale il parere del Presidente.

Le proposte della Commissione sono raccolte in appositi verbali, numerati e datati.

Il Segretario della Commissione dovrà curare la compilazione e la pubblicazione, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza.

Nei predetti verbali deve risultare la presenza di tutti gli intervenuti; gli stessi dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tutti gli adempimenti di carattere topografico scaturenti da provvedimenti adottati in materia di toponomastica stradale dovranno essere comunicati all'Anagrafe.

Art. 7

Stradario

Presso l'ufficio Anagrafe è istituito apposito schedario in ordine alfabetico, Ogni scheda avrà:

- il tracciato topografico della località, via piazza, vicolo, largo, salita ecc;
- i dati biografici del personaggio al quale il toponimo è intitolato;

- le notizie sintetiche dell'avvenimento storico, religioso o civile al quale a data (nel caso questa contraddistingua il toponimo) si riferisce.

Art. 8

Piano Topografico

Agli effetti della denominazione di nuove vie o piazze del Comune, deve tenersi conto del piano topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio, nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

Art. 9

Comunicazioni Dell'ufficio Tecnico

Le proposte di denominazione di ogni via, piazza ecc, che l'art 41 del Regolamento anagrafico definisce come aree di circolazione vengono inviate al responsabile del Settore demografico dall'ufficio tecnico del comune, sulla base delle nuove costruzioni, quando vengono a formarsi, ad ampliarsi o ad intensificarsi zone residenziali, industriali, popolari ecc,

Art. 10

Competenza deliberante

Spetta al Consiglio comunale la competenza a deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune, previo parere motivato ed, occorrendo, documentato, della Commissione consultiva di cui all'art, 3 del presente Regolamento, nonché a tutte le condizioni volute dalla legge.

Art. 11

Targhe Indicatrici

Ogni area di circolazione (via, piazza, viale, vicolo, largo ecc) deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
All'apposizione delle targhe suddette e alla numerazione civica provvede l'Amministrazione comunale.

Art. 12

Nuove Denominazioni

Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione da chiedersi per tramite della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazze senza l'autorizzazione del Prefetto, previo parere della deputazione di storia patria o dove questa manchi della società storica locale o regionale.

Art. 13

Nomi di cittadini

Nessuna strada o piazza può essere denominata a persone che non siano morte da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti di guerra o per la causa della libertà. E data peraltro al Ministero dell'interno la facoltà di consentire la deroga alle predette disposizioni, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla nazione.

Art. 14

Documentazione

La domanda di autorizzazione prescritta dal precedente art. 12 deve essere così corredata

- 1) deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva;
- 2) copia del parere espresso circa la nuova denominazione, dalla deputazione di storia patria o dove questa manchi dalla società storica locale o regionale;
- 3) breve relazione, vistata per conferma dal Prefetto con le notizie biografiche della persona della quale vuole onorarsi la memoria;
- 4) copia dell'approvazione della competente Soprintendenza (per delega del Ministero della PI) nei casi in cui si intenda intitolare strade o piazze pubbliche le quali già posseggono una propria denominazione;
- 5) la documentazione di cui ai punti a, b, c, d, dovrà essere prodotta quando si vorrà modificare o riattribuire un nome diverso al Comune.

Art. 15

Lapidi Commemorative

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi ricordo alla casa natale di illustri concittadini o alla sede in cui si svolsero avvenimenti memorabili. E sufficiente il nulla osta del proprietario ed il parere favorevole del Sindaco.

Art. 16

Onoranze speciali

Per le solennità del Santo Patrono o nelle ricorrenze commemorative di eroi caduti in guerra o di martiri della libertà o di vittime della mafia, e quando vi siano stabilite nelle vie cittadine targhe indicatrici, nominative o di gruppo, sarà cura del Comune inquadrare di lauro le targhe suddette come ricordo per tutti i cittadini, come insegnamento ed esempio per le giovani generazioni.

Art. 17

Schedari e fascicoli

L'ufficio anagrafe avrà cura di provvedere senza soluzione di continuità alla raccolta dei dati biografici dei cittadini benemeriti e comunque degni di essere ricordati, nonché di tutti gli elementi che riferiscano di avvenimenti storici, culturali ecc, raccogliendoli in appositi schedari e fascicoli, per potere a suo tempo proporre le scelte del caso in corrispondenza ai compiti affidati alla commissione consultiva del presente Regolamento.

Art. 18

Pubblicità e rilascio copie del Regolamento.

- 1) Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Borgetto per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
- 2) A cura dell'Amministrazione comunale ne sarà data la massima pubblicità e diffusione. In particolare, esso sarà trasmesso in copia a tutti gli enti di partecipazione, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni per i diritti degli ammalati esistenti nell'ambito del territorio comunale,
- 3) Chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali ed estrarne copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione per come sarà determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 19

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'inizio della seconda pubblicazione all'albo pretorio per come previsto dall'articolo precedente.